

AMBITO OTTIMALE N.3

AUTORITA' DI AMBITO UMBRIA 3

STATUTO DEL CONSORZIO DI AMBITO

Art. 1. Costituzione e Denominazione.

1. In applicazione dell'articolo 9, comma 3, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 4 della Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 43, è costituito un consorzio di funzioni ai sensi dell'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, denominato "Autorità di ambito Umbria 3".

Art. 2. Enti partecipanti.

1. Partecipano al Consorzio i Comuni ricompresi nell'Ambito Ottimale n. 3, come individuato dalla tabella allegata alla Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 43, e, precisamente i comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera e Valtopina.
2. Partecipa altresì al Consorzio, la Provincia di Perugia nelle forme e con le modalità fissate dal presente statuto, ai sensi dell'articolo 5 comma 3, lettera c), della Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 43.

Art. 3. Durata e sede.

1. Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2. Il consorzio "Autorità di Ambito Umbria 3" ha sede in Foligno.

Art. 4. Finalità.

1. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale Umbria 3, quale risulta dall'allegato A della Legge Regionale, n. 43 del 5 dicembre 1997, e di provvedere alla programmazione ed al controllo sull'attività di gestione del detto servizio.
2. In particolare, il Consorzio garantisce:
 - a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità e con il vincolo della reciprocità d'impegni;
 - b) livelli e standard di qualità e di consumo, omogenei ed adeguati, nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
 - c) la protezione, in attuazione del D.P.R. n. 236/1988, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
 - d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
 - e) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue;
 - f) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale, definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
 - g) la tutela dei cittadini meno abbienti da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria.

3. E' in facoltà del Consorzio svolgere funzioni in materia di ciclo dei rifiuti e dell'energia.

Art. 5. *Funzioni.*

1. Il consorzio di "Autorità di ambito Umbria 3" svolge le funzioni previste dalla convenzione costitutiva di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 43 del 5 dicembre 1997.
2. In particolare spetta al consorzio di ambito:
 - a) scegliere la forma di gestione del servizio, definendo le modalità di affidamento ad un unico gestore del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto nella convenzione tipo di cui all'articolo 11 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) definire i livelli quantitativi e qualitativi cui deve attenersi il servizio idrico integrato, comunque progressivamente non inferiori a quelli minimi previsti dall'articolo 4, lettera g), della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e nei rispetto di quanto stabilito nella programmazione regionale di settore;
 - c) organizzare l'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale;
 - d) approvare il piano degli interventi ed il piano economico finanziario - predisposto sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 11 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, - con l'indicazione delle risorse disponibili, tra le quali i rientri tariffari e quelle da reperire, nonché degli standards qualitativi e quantitativi di cui alla lettera b);
 - e) svolgere una specifica attività di controllo sulla gestione, sulla base dei contenuti della convenzione tipo e delle previsioni dei piani di cui alla lettera d);
 - f) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
 - g) predisporre ed aggiornare il programma di interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio di cui al comma 3 dell'articolo 11 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
 - h) determinare ed aggiornare l'articolazione tariffaria del servizio idrico, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 43.
3. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici integrati nei confronti del soggetto gestore.
4. L'esercizio di attività di controllo di cui al comma del presente articolo, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

Art. 6. *Quote di partecipazione.*

1. Le quote di partecipazione al consorzio di ambito, determinate, giusta quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lettera b) della citata Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 43, in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune ed alla superficie territoriale, sono stabilite come segue:
Comune di %;
Comune di %.
omissis
Comune di %.

2. La Provincia di Perugia ha una quota di partecipazione pari all'8% ed ad essa compete un ruolo di coordinamento;
3. Le quote di partecipazione possono essere modificate dall'Assemblea sulla base delle risultanze dei censimenti ufficiali della popolazione, entro 90 giorni dalla loro pubblicazione. Le stesse potranno essere modificate, sempre dall'Assemblea, per effetto di eventuali, successivi, conferimenti da parte degli enti consorziati.

Art. 7. Organi del Consorzio di ambito.

- 1 Sono organi del consorzio di ambito:
 - a) l'Assemblea dei Rappresentanti dei Comuni e della Provincia;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori

Art. 8. Composizione e durata dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nelle persone dei Sindaci pro- tempore, del Presidente della Provincia di Perugia pro- tempore, o di loro delegati ed è pertanto permanente.
2. A ciascun ente consorziato è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.

Art. 9. Attribuzioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività del Consorzio di Ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:
 - a) nomina del Presidente;
 - b) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e nomina dei medesimi;
 - c) nomina del Collegio dei revisori dei Conti;
 - d) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori;
 - e) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - f) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
 - g) approvazione del programma di interventi, del piano Finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio, con l'indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi da tariffa;
 - h) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
 - i) affidamento dell'esercizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera h);
 - l) aggiornamento del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto g);
 - m) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e seguenti, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36
 - n) determina la dotazione del personale della struttura tecnica ed amministrativa;
 - o) approvazione dei regolamenti interni;
 - p) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;

- q) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento della data di entrata in vigore della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e mantenute in essere ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge stessa;
- r) riconoscimento delle forme e capacità gestionali degli organismi esistenti da salvaguardare ai sensi dell'art. 13 della L.R. 05.12.1997, n. 43;
- s) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10. *Convocazione dell'Assemblea.*

- 1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
- 2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente del consorzio di ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare, o quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.
- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 4. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
- 5. Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.
- 6. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 11. *Funzionamento dell'Assemblea.*

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consorzio di ambito, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.
- 2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza numerica degli enti che detengano la maggioranza delle quote di partecipazione.
- 3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale quanto alle quote consortili che al numero dei consorziati.
- 4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole degli enti presenti alla seduta, voto che rappresenti la maggioranza, sia in termini numerici che in termini di quote di partecipazione dei medesimi enti presenti.
- 5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), dell'articolo 9 è richiesto il voto favorevole degli enti presenti all'Assemblea che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al consorzio di ambito e la maggioranza numerica degli enti consorziati.

Art. 12. *Consiglio di amministrazione.*

- 1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri compreso fra minimo di n. 5 membri ed un massimo di n. 7 membri tra cui il Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, nomina, scegliendolo fra i suoi membri, un Vice Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 4 (quattro) anni e comunque fino all'entrata in carica del nuovo organo. In sede di prima istituzione il Consiglio di amministrazione decade con il termine del presente mandato amministrativo della maggioranza numerica degli Enti consorziati.
4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro sessanta giorni dalla vacanza.
5. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.
6. L'Assemblea consortile può, con la maggioranza dei 2/3 delle quote e quella numerica degli Enti Consorziati, revocare in ogni momento uno o più consiglieri di amministrazione per venir meno del rapporto fiduciario che è stato alla base della relativa nomina.

Art. 13. Attribuzioni del Consiglio di amministrazione .

1. Il Consiglio provvede all'ordinaria amministrazione del consorzio di ambito ed alle funzioni non espressamente attribuite all'Assemblea o ad altri organi dalla legge statale e/o regionale o dal presente statuto o dai regolamenti.
2. In particolare esso:
 - a) propone all'Assemblea gli atti di cui all'articolo 9 lettere: e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), n), r), s);
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio; .
 - d) assume il personale, conferisce allo stesso eventuali incarichi di direzione, conferisce incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari;
 - e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio.

Art. 14. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del consorzio di ambito o, in sua assenza, dal vice Presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15. Presidente.

1. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;
 - b) b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
 - c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
 - d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'articolo 19 comma 1 del presente statuto;

- e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
 - f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;
 - g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;
 - h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale;
 - i) esercita con le altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il vice Presidente.

Art. 16. *Commissioni consultive.*

1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività di istituto del consorzio di ambito l'Assemblea dei Rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 17. *Trasmissione atti fondamentali del Consorzio di Ambito agli enti consorziati.*

1. Il Presidente del consorzio di ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività del consorzio di ambito. Sono, a tal fine, considerati atti fondamentali quelli di:
 - a) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - b) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
 - c) approvazione del programma di interventi, del piano finanziario per la gestione integrata del servizio, con l'indicazione delle risorse disponibili, quelle da reperire e i proventi delle tariffe, nonché gli eventuali aggiornamenti,
 - d) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
 - e) affidamento dell'esercizio idrico integrato al soggetto individuato;
 - f) la determinazione delle tariffe.

Art. 18. *Forme di consultazione.*

1. Gli organi del consorzio di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del consorzio di ambito.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi del consorzio di ambito in particolare:
 - a) attuano incontri con enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (consigli e giunte),
 - b) divulgano e illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

Art. 19. *Tutela dei diritti degli utenti.*

1. Gli organi del consorzio di ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994.

2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscano il rispetto di quanto sancito al comma 1 del presente articolo.
3. La convenzione di cui al comma 2 del presente articolo disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire periodicamente al Consorzio ed agli Enti costituenti l'ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri Comuni ed al riconoscimento dei loro diritti, nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione tipo.

Art. 20. *Uffici e personale.*

1. Il consorzio di ambito è dotato, in ossequio al disposto dell'articolo 6 della Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 43, di un ufficio di direzione cui compete la responsabilità tecnico amministrativa dell'attività e del raggiungimento degli obiettivi del piano di cui alla lettera g) del precedente articolo 9.
2. L'Ufficio di direzione è costituito da un direttore e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo, nominati dal Consiglio di amministrazione tra esperti in possesso di diploma di laurea e di riconosciuta esperienza e professionalità in materia, assunti con contratto di diritto privato o pubblico, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Il consorzio di ambito è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale, di norma, di personale proveniente dagli enti consorziati.
4. La dotazione del personale della struttura tecnica ed amministrativa è determinata dall'Assemblea, con la maggioranza qualificata di cui al precedente articolo 11.

Art. 21. *Patrimonio.*

1. Il Consorzio di Ambito è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune e dalla Provincia proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'articolo 6 del presente statuto, nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri e da contributi vari.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del codice civile.
3. Al consorzio di ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dal consorzio di ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.
5. Il fondo di dotazione, in prima fase, è determinato in £. 400.000.000.= (lire QUATTROCENTOMILIONI), costituito dagli enti consorziati nelle proporzioni di cui al precedente articolo 6, commi 1 e 2.

Art. 22. *Contabilità e finanza.*

Per la finanza e la contabilità del consorzio di ambito, si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.

1. Le spese di funzionamento del consorzio di ambito gravano sugli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Assemblea dei Rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 23. *Collegio dei revisori.*

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del consorzio di ambito è esercitato dal Collegio dei revisori composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Rappresentanti secondo i criteri fissati dall'articolo 57, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopracitata e dal regolamento di contabilità; hanno diritto di accesso agli atti e documenti del consorzio.
4. Possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei Rappresentanti, e, su invito del Presidente del consorzio di ambito, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economico -finanziarie di rilevante interesse per il consorzio di ambito.

Art. 24. *Norma finale di rinvio.*

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili.

Allegato "C" a delibera C.C. n.4 dell'11.02.1999

QUOTA PROVINCIA * 8,0000%							
N.	COMUNI	Popolazione residente al 31/12/96	A=quota per popolazione (2/3 del totale) 66,6667%	Superficie in kmq	B= quota per superficie (1/3 del totale) 33,3333%	Quota partecipativa totale D=A+B 100,0000%	Importo per singolo comune **
1	Bevagna	4.742	1,9113%	56,16	0,7826%	2,6939%	10.775.581
2	Campello sul Clitunno	2.324	0,9367%	49,82	0,6943%	1,6310%	6.523.850
3	Cascia	3.294	1,3277%	181,09	2,5236%	3,8512%	15.404.963
4	Castel Ritaldi	2.738	1,1036%	22,53	0,3140%	1,4175%	5.670.103
5	Cerreto di Spoleto	1.152	0,4643%	74,79	1,0422%	1,5066%	6.026.220
6	Foligno	52.933	21,3348%	263,77	3,6758%	25,0106%	100.042.250
7	Giano dell'Umbria	3.200	1,2898%	44,43	0,6192%	1,9089%	7.635.697
8	Gualdo Cattaneo	5.963	2,4034%	96,79	1,3488%	3,7522%	15.008.892
9	Montefalco	5.598	2,2563%	69,34	0,9663%	3,2226%	12.890.314
10	Monteleone di Spoleto	665	0,2680%	61,58	0,8581%	1,1262%	4.504.720
11	Nocera Umbra	5.976	2,4086%	157,19	2,1905%	4,5992%	18.396.675
12	Norcia	4.919	1,9826%	274,34	3,8231%	5,8057%	23.222.758
13	Poggiodomo	186	0,0750%	40,01	0,5576%	0,6325%	2.530.113
14	Preci	940	0,3789%	82,1	1,1441%	1,5230%	6.091.906
15	Sant'Anatolia di Narco	560	0,2257%	47,32	0,6594%	0,8851%	3.540.555
16	Scheggino	473	0,1906%	35,17	0,4901%	0,6808%	2.723.026
17	Sellano	1.287	0,5187%	85,54	1,1920%	1,7108%	6.843.096
18	Spello	8.063	3,2498%	61,31	0,8544%	4,1042%	16.416.805
19	Spoleto	37.717	15,2019%	349,63	4,8723%	20,0742%	80.296.870
20	Trevi	7.625	3,0733%	71,16	0,9917%	4,0649%	16.259.716
21	Vallo di Nera	443	0,1786%	36,03	0,5021%	0,6806%	2.722.598
22	Valtopina	1.374	0,5538%	40,51	0,5645%	1,1183%	4.473.291
TOTALI A.T.O. N. 3		152.172	61,3333%	2.200,61	30,6667%	92,0000%	368.000.000
* Quanto al L. 32.000.000 sono a carico della Provincia di Perugia							
** Importo proporzionale alla quota di partecipazione per la costituzione del fondo di dotazione (L. 400.000.000) che ciascun comune deve indicare nello schema di delibera inviato con il presente prosetto							